

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA APERTA

STATUTO

Art. 1 - Denominazione sede e durata.

L'Associazione denominata Famiglia Aperta Onlus, con sede in via Dante Alighieri n° 41/a, CAP 56010 Caprona, Vicopisano (PI), per effetto delle modifiche intervenute col D. Leg.vo 117 del 2017, manterrà l'attuale denominazione fino all'iscrizione nel Registro unico del Terzo settore. In seguito a tale iscrizione la denominazione perderà l'acronimo ONLUS e acquisterà l'acronimo ODV - ETS, che sarà indicato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico finché perdura l'iscrizione nel predetto Registro unico del Terzo settore. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità.

1. L'Associazione Famiglia Aperta è un'associazione senza scopo di lucro costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale precisate nell'articolo successivo.

2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità di prevenzione del disagio minorile e di sostegno alle famiglie in difficoltà, specialmente attraverso la promozione dell'affidamento dei minori, il sostegno delle famiglie affidatarie e la collaborazione con la P.A. per potenziare e migliorare i servizi a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà.

Art. 3 - Attività

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione delle sue finalità, l'Associazione promuove le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, comma 1, lett. a) e q).

In particolare, sia in proprio che in collaborazione con enti pubblici o privati, intende svolgere le seguenti attività:

- a) interventi a favore dei minori: buon uso del tempo libero, recupero scolastico, progetti "Verso l'autonomia" dei giovani;
- b) incontri di famiglie con approfondimento delle tematiche educative;
- c) promozione e coordinamento di esperienze di ascolto e di accoglienza con particolare attenzione alle problematiche dei minori e delle famiglie in difficoltà;
- d) sensibilizzazione dell'opinione pubblica a mezzo stampa, incontri, materiale pubblicitario ed altro, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e disponibilità all'affidamento familiare dei minori ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- e) progettazione di interventi in collaborazione con strutture pubbliche per ottenere servizi migliori a favore dei minori e delle famiglie;
- f) diffusione delle esperienze delle famiglie affidatarie per sostenere l'avvio di nuovi interventi di affidamento;
- g) attivazione di "gruppi di sostegno" per le famiglie per la buona riuscita degli interventi di affidamento dei minori;
- h) attività di informazione sui diritti e gli obblighi delle famiglie affidatarie;
- i) promozione culturale e civile dei minori e dei soggetti particolarmente svantaggiati nel quadro di un programma permanente di educazione infantile;
- j) gestione di centri di accoglienza e socializzazione e altre strutture, anche residenziali per minori;

Anna Maria D'Antonio

[Signature]

- 8 LUG 2019

SERIE III

- Anna Maria P. M. P.
- k) ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo;
 - l) attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale sopra indicate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Leg.vo 117 del 2017.

Art. 4 - Soci.

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano ammessi a norma del presente Statuto.
2. All'atto della domanda d'iscrizione l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere lo Statuto, dividerne le finalità ed impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle attività.
3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio direttivo nella prima riunione utile. In caso di accettazione, si procede all'iscrizione dell'aspirante nel libro dei soci. In caso di rigetto, se ne dà comunicazione all'aspirante precisandone anche i motivi. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che l'Assemblea dei soci si pronunci sull'istanza presentata.
4. I diritti e doveri sociali si acquistano dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
5. I soci hanno l'obbligo di versare per ciascun anno solare una quota sociale nella misura stabilita dall'Assemblea. Il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi può dar luogo alla sua esclusione se, invitato a versare, il socio non si adegua. Per l'esclusione del socio è competente il Consiglio direttivo.
6. I soci che pongano in essere attività che contrastano con le finalità statutarie dell'Associazione possono essere cancellati dal libro dei soci con deliberazione del Consiglio direttivo, previa contestazione dell'addebito al socio interessato, e non prima del termine di trenta giorni durante i quali il socio può avanzare proprie controdeduzioni scritte.
7. Il socio espulso può comunque impugnare il provvedimento di cancellazione dal libro dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione che gli notifica la cancellazione. La decisione definitiva dell'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibererà in proposito in occasione della sua prima convocazione, dovrà essere motivata e comunicata adeguatamente al socio.
8. Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.
9. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone domanda scritta al Presidente.

Art. 5 - Organi sociali


1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'assemblea dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - il vice presidente;
 - l'organo di controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze:
 - a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
 - b) nomina e revoca se necessario il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio annuale e il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. L.vo 117 del 2017, o il rendiconto finanziario per cassa, quando necessario;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) esprime i criteri direttivi e programmatici dell'Associazione;
 - i) si pronuncia in via definitiva sull'eventuale rigetto della domanda di iscrizione di un aspirante socio e sull'esclusione dei soci;
 - j) delibera la misura della quota sociale dovuta annualmente da tutti i soci, eventualmente individuando criteri differenziati sulla base dei quali stabilirne l'ammontare.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente con un avviso diffuso almeno sette giorni prima con modalità tali da consentire la verifica della ricezione da parte di tutti i soci, che contenga luogo, data e ora della riunione di prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti su cui discutere e deliberare.
4. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea se lo richiede la metà dei soci o il Consiglio direttivo.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se partecipano personalmente o per delega la metà dei soci in regola col pagamento delle quote; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. È consentita la partecipazione e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione che rendano possibile verificare l'identità di chi partecipa o vota, con modalità stabilite dall'assemblea.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare eventuali modifiche statutarie occorre la maggioranza dei due terzi dei soci. Per le modifiche dello statuto necessarie al suo adeguamento alle nuove normative del Terzo Settore, basta il voto della maggioranza semplice dei presenti.
8. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due associati.

Anna Maria D'Antonio



Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Nella prima seduta dopo la nomina il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente.
2. Il Consiglio direttivo procede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha il compito di attuare quanto stabilito dall'assemblea anche designando nel suo ambito i responsabili dei vari settori. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNT e indicare a chi è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione.

Firma Maria P. Antonino

3. Spetta al Consiglio direttivo presentare all'assemblea dei soci il bilancio annuale e il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 117 del 2017, o il rendiconto finanziario per cassa, quando sufficiente.
4. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione degli associati, comunicando loro il provvedimento nei modi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2382 del codice civile.
6. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. Il componente che senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni per tre volte consecutive decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti dall'assemblea.
7. Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno dal Presidente, che è tenuto a convocarlo ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta metà dei membri del Consiglio.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno è comunicato dal Presidente a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
9. Il Consiglio direttivo è legalmente costituito se partecipa la metà più uno dei membri.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
11. Il Consiglio direttivo può incaricare professionisti esterni per la predisposizione del bilancio annuale di cui all'art. 14 del D. L.vo 117/17.

Art. 8 – Presidente.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli convoca e presiede sia l'Assemblea dei soci sia il Consiglio direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri, e dura in carica due anni. Può essere rieletto anche più volte consecutivamente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 9 – Vice presidente.

Il vice presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri e dura in carica due anni, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 - Organo di controllo

Nel caso in cui fosse necessario nominare un organo di controllo, l'Assemblea procederà all'elezione di una o tre persone non appartenenti all'associazione.

Art. 11 - Patrimonio e assenza dello scopo di lucro.

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto nell'art. 8, comma 3, del D. Leg.vo 117 del 2017.

4. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi straordinari di soci o di altri privati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, di enti pubblici e privati, anche di livello internazionale o sovranazionale;
 - d) contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) ricavi ed altre entrate derivanti delle attività svolte, anche in regime di convenzionamento o accreditamento con enti pubblici e privati;
 - g) raccolte di fondi.
5. L'Associazione può possedere beni immobili e beni mobili registrati.
6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, con finalità analoghe, indicati dall'assemblea dei soci che delibera in ordine allo scioglimento o all'estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 117 del 2017 e comunque secondo le modalità disposte dall'art. 9 del D. Leg.vo 117 del 2017.

Anna Maria D'Autore

Art. 12 - Esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio direttivo predispose il rendiconto annuale delle entrate e delle spese effettuate e lo presenta per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Nel caso in cui l'Associazione superi la soglia dei ricavi stabiliti dall'art. 86 del Codice del Terzo settore, procederà alla predisposizione di un bilancio redatto nelle forme previste dalla legge.

Art. 12 – Disposizione finale.

Per tutto quello che non è stabilito nel presente statuto si rinvia al Codice del Terzo settore, al Codice civile e alle altre norme vigenti in materia.



Anna Maria D'Autore

